

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per la realizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali nei settori di competenza della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 174, comma 1, lettera a) e comma 2, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2. (Disciplina organica del turismo)

- Art. 1 finalità
- Art. 2 modalità di concessione dei contributi
- Art. 3 soggetti beneficiari
- Art. 4 regime di aiuto
- Art. 5 risorse disponibili
- Art. 6 modalità di presentazione della domanda
- Art. 7 istruttoria delle domande
- Art. 8 divieto generale di contribuzione
- Art. 9 cumulabilità dei contributi
- Art. 10 spese ammissibili
- Art. 11 valutazione degli interventi ammissibili a contributo
- Art. 12 misura del contributo
- Art. 13 modalità di assegnazione del contributo
- Art. 14 modalità di concessione e di erogazione dei contributi
- Art. 15 rendicontazione della spesa ammessa a contributo
- Art. 16 revoca
- Art. 17 disposizioni di rinvio
- Art. 18 abrogazione
- Art. 19 entrata in vigore

ALLEGATO A) intensità del contributo.

art. 1 finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per la concessione e l'erogazione di contributi per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative promozionali nei settori di competenza della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, di cui all'articolo articolo 174, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), di seguito denominata legge, in attuazione dell'articolo 174, comma 2, della legge.

art. 2 modalità di concessione dei contributi

1. I contributi sono concessi con procedimento valutativo a bando come disciplinato dall'articolo 36, comma 3 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. Nel bando sono definiti:

a) i contenuti delle iniziative o manifestazioni ammesse;

b) i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande;

c) le risorse disponibili;

d) i criteri (geografici, temporali, ecc.) di individuazione delle iniziative da sottoporre a valutazione per la redazione delle graduatorie;

e) la documentazione da allegare alla domanda di contributo.

3. Il bando è emanato con decreto del Direttore del servizio promozione, internazionalizzazione e sviluppo sistema turistico regionale della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché sul suo sito istituzionale .

art. 3 soggetti beneficiari

1. Sono beneficiari del contributo i soggetti pubblici e privati, che hanno la propria sede legale o operativa nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia.

art. 4 regime di aiuto

1. Qualora i soggetti beneficiari abbiano natura di impresa, i contributi sono concessi in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis") pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.

2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del regolamento (CE) n. 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

art. 5 risorse disponibili

1. Le risorse finanziarie disponibili di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), sono indicate nel bando di cui all'articolo 2 e stabilite dalla Giunta regionale, nell'ambito della programmazione delle risorse economiche e finanziarie stabilita dal Programma Operativo di Gestione.

2. Quando, nel corso dell'esercizio finanziario, si rendono disponibili ulteriori risorse, il Servizio promozione, internazionalizzazione e sviluppo sistema turistico regionale della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, può procedere, su conforme previsione del Programma Operativo di Gestione, allo scorrimento dell'ultima graduatoria di selezione delle domande ammissibili approvata, senza procedere all'adozione di un nuovo bando .

art. 6 modalità di presentazione della domanda

1. Per l'accesso al contributo, l'interessato presenta una domanda secondo un apposito schema pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel suo sito istituzionale, sottoscritta nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive, dal legale rappresentante e, in caso di imprese, anche dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza di quest'ultimo, da un revisore dei conti iscritto nel relativo registro, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso al contributo e corredata dalla

documentazione prevista nel bando, ai sensi dell'articolo 35, comma 3 della legge regionale 7/2000.

2. Le domande di contributo sono presentate al Servizio promozione, internazionalizzazione e sviluppo sistema turistico regionale della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, entro i termini previsti nel bando.

art. 7 istruttoria delle domande

1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità previsti dal presente regolamento e dal bando di cui all'articolo 2, richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa.

2. In caso di domanda irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di dieci giorni per provvedere alla sua regolarizzazione od integrazione. La domanda è archiviata d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione decorra inutilmente.

art. 8 divieto generale di contribuzione

1. Ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 7/2000, non è ammissibile la concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati a qualunque titolo tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi.

art. 9 cumulabilità dei contributi

1. I contributi di cui al presente regolamento sono cumulabili con altri contributi previsti dalla normativa comunitaria, statale o regionale, salvo che sia diversamente stabilito. In ogni caso la somma di più finanziamenti non può essere superiore alla spesa totale dell'iniziativa, al netto delle eventuali entrate dirette riferibili all'iniziativa.

art. 10 spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti spese, sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda o alla data di chiusura dell'analogo bando precedente:

- a) ideazione e produzione di veicoli informativi, gadget e altri materiali promozionali dell'iniziativa;
- b) promozione sui media;
- c) compensi per attività artistiche, scientifiche, culturali, di comunicazione e sportive;
- d) compensi e rimborsi spese a collaboratori;
- e) segreteria organizzativa;
- f) ospitalità;
- g) noleggio strutture e attrezzature;
- h) trasporti.

art. 11 valutazione degli interventi ammissibili a contributo

1. Gli interventi ammissibili a contributo sono valutati da un Comitato di valutazione tecnica, nominato con decreto del Direttore centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, composto dal Direttore stesso o da un suo

delegato, dal Direttore generale di Agenzia Turismo FVG o da un suo delegato, da un dipendente di categoria C o D del Servizio promozione, internazionalizzazione e sviluppo sistema turistico regionale e da un dipendente della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con funzioni di segretario.

2. Le manifestazioni e le iniziative sono valutate sulla base dei seguenti criteri:

a) rilevanza della manifestazione/iniziativa nel settore di intervento:

- 1) internazionale (punti da 16 a 20)
- 2) nazionale (punti da 11 a 15)
- 3) regionale (punti da 5 a 10)

b) ricadute della manifestazione/iniziativa sul settore di intervento (punti da 12 a 48)

c) tipologia della manifestazione/iniziativa:

- 1) numero di enti e organismi coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa (punti da 3 a 8)
- 2) particolare interesse in termini di promozione integrata del territorio (punti da 5 a 10)
- 3) storicità della manifestazione/iniziativa (punti da 5 a 10)
- 4) grado di innovazione delle azioni di valorizzazione proposte (punti da 7 a 20)

d) carattere consolidato della manifestazione/iniziativa:

- 1) manifestazione/iniziativa già finanziata nell'ultimo biennio (punti 5)
- 2) manifestazione/iniziativa non finanziata nell'ultimo biennio (punti 7)

e) importo del finanziamento richiesto:

- 1) fino al 50% della spesa complessiva da sostenere (punti 7)
- 2) tra il 51% ed il 70% della spesa complessiva da sostenere (punti 5)
- 3) oltre il 70% della spesa complessiva da sostenere (punti 3).

f) coerenza e collegamento con il piano strategico di marketing turistico regionale pubblicato annualmente sul sito internet dell'Agenzia Turismo FVG per favorire azioni di continuità e integrazione tra quanto previsto a livello regionale e quanto previsto dalla manifestazione/iniziativa (punti da 12 a 40)

g) valorizzazione e rilevanza del patrimonio turistico interessato dalle azioni proposte con la manifestazione/iniziativa (punti da 5 a 30).

3. Il punteggio complessivo per accedere al contributo deve essere almeno pari a 100 punti.

art. 12 misura del contributo

1. La misura del contributo è stabilita in conformità a quanto previsto dall'allegato A) al presente regolamento.

art. 13 modalità di assegnazione del contributo

1. Il contributo è assegnato con decreto del Direttore centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, che approva l'ordine ottenuto in graduatoria da ciascuna delle domande ammesse a contributo sulla base degli idonei parametri oggettivi previsti nel bando, fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

2. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e sul suo sito istituzionale.

art. 14 modalità di concessione e di erogazione dei contributi

1. I contributi sono concessi con decreto del Direttore del servizio promozione,

internazionalizzazione e sviluppo sistema turistico regionale, entro 180 giorni dalla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande. Con il medesimo decreto è determinato l'ammontare delle spese ammissibili sulla base di quanto stabilito dal comma 2 e l'ammontare del contributo sulla base di quanto previsto dall'allegato A) di cui all'articolo 12.

2. Il contributo non può in ogni caso essere superiore alla spesa ritenuta ammissibile.
3. I contributi sono erogati, in via anticipata, nella misura del 70% dell'importo concesso compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e crescita e garantiti nelle forme di legge di cui all'articolo 39 della legge regionale 7/2000.
4. Il contributo è erogato in via definitiva entro centottanta giorni dal ricevimento della rendicontazione di cui all'articolo 15.
5. L'importo del contributo è ridotto in proporzione alla spesa rendicontata nel caso in cui, in sede di rendicontazione, la spesa sostenuta risulti inferiore alla spesa considerata ammissibile e sempreché ciò non derivi da variazioni non autorizzate all'iniziativa ammessa a contributo.

art. 15 rendicontazione della spesa ammessa a contributo

1. Ai fini della rendicontazione della spesa sostenuta, il soggetto beneficiario presenta entro 180 giorni dalla data di conclusione dell'iniziativa, la documentazione prevista dagli articoli 41, 41 bis, 42 e 43 della legge regionale 7/2000 corredata da:
 - a) una relazione illustrativa finale dell'iniziativa realizzata ;
 - b) una relazione sull'utilizzo del contributo regionale;
 - c) una copia del materiale realizzato;
 - d) il bilancio finale entrate/spese.
2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato su istanza motivata del soggetto richiedente e presentata prima della scadenza del termine medesimo.

art. 16 revoca

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli da 47 a 54 della legge regionale 7/2000 in materia di sospensione delle erogazioni, revoca e restituzione degli incentivi, il contributo regionale concesso può essere revocato, in particolare, nei seguenti casi:
 - a) qualora non siano rispettate le indicazioni contenute nel bando di cui all'articolo 2;
 - b) in caso di rinuncia del contributo da parte del soggetto beneficiario comunicato con raccomandata con ricevuta di ritorno prima della realizzazione della manifestazione o iniziativa;
 - c) non conformità tra iniziativa o manifestazione presentata e iniziativa o manifestazione realizzata, salvi i casi di variazioni autorizzate;
 - d) qualora dal bilancio finale entrate /spese di cui alla lettera d) dell'articolo 15 risulti un ammontare di spese complessive, riferite all'attività finanziata, inferiore del 40% a quanto previsto in sede di domanda di contributo.

art. 17 disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000.
2. Il rinvio a leggi e regolamenti operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

art. 18 abrogazione

1. E' abrogato il decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2006, n. 380 (Regolamento concernente l'acquisizione di beni, servizi ed il cofinanziamento di iniziative nei settori di competenza della Direzione centrale attività produttive tramite apertura di credito a favore di funzionari delegati ai sensi dell' art. 174 della LR 2/2002 e dell'art. 6, commi 62 e 63 della LR 12/2006.).

art. 19 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO A (riferito all'articolo 12)**misura del contributo**

PUNTI	CONTRIBUTO
100	€ 500,00
101	€ 1.000,00
102	€ 2.000,00
103	€ 3.000,00
104	€ 4.000,00
105	€ 5.000,00
106	€ 6.000,00
107	€ 7.000,00
108	€ 8.000,00
109	€ 9.000,00
110	€ 10.000,00
111	€ 11.000,00
112	€ 12.000,00
113	€ 13.000,00
114	€ 14.000,00
115	€ 15.000,00
116	€ 16.000,00
117	€ 17.000,00
118	€ 18.000,00
119	€ 19.000,00
120	€ 20.000,00
121	€ 21.000,00
122	€ 22.000,00
123	€ 23.000,00
124	€ 24.000,00
125	€ 25.000,00
126	€ 26.000,00
127	€ 27.000,00
128	€ 28.000,00
129	€ 29.000,00
130	€ 30.000,00
131	€ 31.000,00
132	€ 32.000,00
133	€ 33.000,00
134	€ 34.000,00
135	€ 35.000,00
136	€ 36.000,00
137	€ 37.000,00
138	€ 38.000,00
139	€ 39.000,00
140	€ 40.000,00
141	€ 41.000,00
142	€ 42.000,00
143	€ 43.000,00
144	€ 44.000,00
145	€ 45.000,00
146	€ 46.000,00
147	€ 47.000,00
148	€ 48.000,00
149	€ 49.000,00
150	€ 50.000,00

151	€	51.000,00
152	€	52.000,00
153	€	53.000,00
154	€	54.000,00
155	€	55.000,00
156	€	56.000,00
157	€	57.000,00
158	€	58.000,00
159	€	59.000,00
160	€	60.000,00
161	€	61.000,00
162	€	62.000,00
163	€	63.000,00
164	€	64.000,00
165	€	65.000,00
166	€	66.000,00
167	€	67.000,00
168	€	68.000,00
169	€	69.000,00
170	€	70.000,00
171	€	71.000,00
172	€	72.000,00
173	€	73.000,00
174	€	74.000,00
175	€	75.000,00
176	€	76.000,00
177	€	77.000,00
178	€	78.000,00
179	€	79.000,00
180	€	80.000,00
181	€	81.000,00
182	€	82.000,00
183	€	83.000,00
184	€	84.000,00
185	€	85.000,00
186	€	86.000,00
187	€	87.000,00
188	€	88.000,00
189	€	89.000,00
190	€	90.000,00
191	€	91.000,00
192	€	92.000,00
193	€	93.000,00
194	€	94.000,00
195	€	95.000,00
196	€	96.000,00
197	€	97.000,00
198	€	98.000,00
199	€	99.000,00
200	€	100.000,00

VISTO: IL PRESIDENTE